REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2238 DELLA COMMISSIONE

dell'1 ottobre 2019

che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) mira all'eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

(3) Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(4) Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ([4]). L'articolo 11 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(5) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione ([5]) ha specificato le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord.

([1]) GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.
([2]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
([3]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
([4]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
([5]) Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17).

(6) Il 29 maggio 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, detti Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 7 agosto 2019.

(7) La nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri propone di mantenere una serie di ulteriori misure tecniche concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 ([6]) e 2012 ([7]) e di autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep. Tali misure, intese ad aumentare la selettività e a ridurre le catture indesiderate per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco, sono state introdotte a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il periodo 2019-2021 dal regolamento delegato (UE) 2018/2035.

(8) Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. L'allegato V di tale regolamento stabilisce disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, tra le quali figurano norme in materia di dimensioni di maglia, relative condizioni e catture accessorie. L'articolo 15 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati del regolamento (UE) 2019/1241, ovvero di derogarvi, anche nell'attuazione dell'obbligo di sbarco.

(9) Il regolamento (UE) 2019/1241 non prevede misure transitorie. Pertanto, al fine di garantire la compatibilità tra il presente regolamento delegato e il regolamento (UE) 2019/1241 è necessario applicare le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/1241, tenendo conto al contempo delle circostanze eccezionali esistenti. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente ([8]) le informazioni fornite dal gruppo regionale a supporto delle misure tecniche incluse nella raccomandazione comune. Tale raccomandazione comune è stata elaborata e presentata dagli Stati membri nonché valutata dallo CSTEP prima dell'adozione del nuovo regolamento sulle misure tecniche, ossia prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241 e quindi non contiene rimandi a esso. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali e sulla base delle informazioni a sua disposizione in questa fase nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l'incompatibilità tra le ulteriori misure tecniche proposte e il rispetto dei requisiti stabiliti per le misure tecniche all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

(10) Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak è pertanto opportuno includere le misure tecniche presentate dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero applicarsi per il periodo 2020-2021.

(11) Come indicato nel regolamento (UE) 2018/973, il Mare del Nord comprende le divisioni CIEM ([9]) 2a e 3a e la sottozona CIEM 4.

(12) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dallo CSTEP ([10]). La Commissione ha sottoposto le misure in questione alla consultazione scritta del gruppo di esperti, costituito dai 28 Stati membri e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

(13) Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, ha considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo ha conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che permettono di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nei casi in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia relativamente bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere dati essenziali per la gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

([6]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

([7]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

([8]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

([9]) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

([10]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(14) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) effettuate con reti da traino nella divisione CIEM 4c, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ([11]). Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione della zona di riproduzione ([12]). Poiché attualmente non sono state identificate zone di riproduzione, l'esenzione può essere inclusa nel presente regolamento; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri trasmettessero le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno individuate. Poiché le circostanze sono immutate è opportuno che tale esenzione continui ad applicarsi ai sensi del presente regolamento.

(15) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ([13]). Poiché le circostanze sono immutate è opportuno che tale esenzione continui ad applicarsi ai sensi del presente regolamento.

(16) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 2a e 3a con determinati attrezzi, a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). Tale esenzione è stata concessa a condizione che gli Stati membri trasmettessero i dati relativi alle attività di pesca effettuate lungo la costa occidentale del Mare del Nord. Allo CSTEP non sono state presentate nuove prove dell'elevato tasso di sopravvivenza. Gli Stati membri hanno dichiarato che non erano necessari ulteriori dati poiché nel 2018 lo CSTEP aveva osservato che le informazioni scientifiche di supporto erano affidabili ([14]) per quanto riguarda le stime dei tassi di sopravvivenza per la costa occidentale del Mare del Nord. Lo CSTEP, tuttavia, esprime perplessità ([15]) riguardo alle attività di pesca dello scampo e del *Pandalus* effettuate lungo la costa orientale poiché, in assenza di informazioni al riguardo, non è possibile valutare la sopravvivenza dello scampo nell'ambito di tali attività di pesca. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2020; è opportuno che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettano i dati relativi alle attività di pesca effettuate lungo la costa orientale del Mare del Nord il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(17) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura nell'attività di pesca effettuata con nasse e cogolli, sulla base di prove scientifiche degli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti. Sulla base della valutazione di tali prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ([16]) che i dati disponibili indicano una mortalità dei pesci rigettati verosimilmente bassa, a fronte di catture effettive comunque trascurabili nell'ambito di questo tipo di pesca. Dal momento che le catture non sono significative e che le circostanze sono immutate, è opportuno che l'esenzione continui ad applicarsi ai sensi del presente regolamento.

(18) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con reti da imbrocco e tramagli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Sulla base delle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([17]) che erano state fornite informazioni soddisfacenti comprovanti un tasso di sopravvivenza molto elevato. È pertanto opportuno introdurre tale esenzione nel presente regolamento.

(19) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con sciabiche danesi nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Sulla base delle prove presentate lo CSTEP ha giudicato ([18]) affidabili i dati forniti dallo studio riguardante i tassi di sopravvivenza; si potrebbero però utilizzare altre misure per migliorare la capacità di sopravvivenza, considerando che essa diminuisce in misura significativa quando i tempi necessari per la cernita della passera di mare superano i 30 minuti. È pertanto opportuno introdurre tale esenzione nel presente regolamento.

([11]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([12]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([13]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([14]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([15]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
([16]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf
([17]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([18]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(20) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare nella pesca di pesci piatti o tondi effettuata con reti da traino nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 nei mesi invernali. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Sulla base delle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([19]) che i tassi di sopravvivenza figuranti nello studio di supporto si riducevano quando i tempi necessari per la cernita superavano i 60 minuti nei mesi estivi; il basso tasso di sopravvivenza della passera di mare nella stagione estiva giustifica pertanto l'introduzione di un'esenzione limitata ai mesi invernali. È pertanto opportuno introdurre tale esenzione nel presente regolamento.

(21) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha concesso un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze catturate con ogni attrezzo da pesca nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 nonostante non si disponesse di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e tutte le combinazioni di attrezzi, zone e specie. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, lo CSTEP considera che i tassi di sopravvivenza siano generalmente attendibili ([20]), ma che siano necessarie informazioni più dettagliate. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, è opportuno concedere l'esenzione, ma gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 1º maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

(22) Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (*Leucoraja naevus*) esso era molto più basso delle altre specie. Inoltre, le conoscenze scientifiche riguardo al modello di sopravvivenza di tale specie risultano minori. Escludere tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. Le prove pertinenti presentate hanno permesso allo CSTEP di concludere ([21]) che sono stati avviati due nuovi studi riguardanti esperimenti di sopravvivenza della razza cuculo, ma che sono necessarie ulteriori osservazioni per poter esprimere un giudizio definitivo sui tassi di sopravvivenza tra uno o due anni. Pertanto, in questo caso è opportuno concedere l'esenzione per due anni nonché effettuare con urgenza nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio.

(23) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4 per il periodo 2020-2021:

— per le catture di passera di mare effettuate con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da navi con potenza motrice superiore a 221 kW;

— per le catture di passera di mare effettuate dalle navi degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate;

— per le catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da navi con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruite per pescare nella zona delle dodici miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.

Sulla base delle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([22]) che nell'ambito dei nuovi progetti di ricerca, oggetto di impegno di realizzazione nel 2020-2021, le nuove osservazioni consentiranno allo CSTEP di esprimere un valido giudizio sulla sopravvivenza dei rigetti di esemplari di passera di mare catturati con le sfogliare. I futuri piani di ricerca nell'ambito della tabella di marcia presentata affrontano in modo approfondito e ambizioso le incertezze relative ai fattori che incidono sul tasso di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare. È tuttavia necessaria una maggiore conoscenza dei fattori che possono spiegare la variabilità riscontrata nelle precedenti stime dei tassi di sopravvivenza. Pertanto, è opportuno concedere l'esenzione, ma prevedendo per gli Stati membri l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 1º maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

([19]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([20]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
([21]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
([22]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(24) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di rombo chiodato effettuate con attrezzi TBB con sacco avente dimensioni di maglia superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di rombo chiodato nell'ambito di tale attività di pesca. Sulla base delle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([23]) che non è stato presentato nessun nuovo elemento di prova della capacità di sopravvivenza e che gli studi presentati in precedenza si basavano su un tipo di attrezzo diverso dalla sfogliara, per cui non sono rappresentativi. Tuttavia, gli Stati membri si sono impegnati a intensificare la ricerca per monitorare la sopravvivenza dei rigetti di esemplari di rombo chiodato catturati con sfogliare e a fornire informazioni più dettagliate in merito alla capacità di sopravvivenza nell'ambito del nuovo progetto, che si prevede di realizzare da qui al 2021. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, è opportuno concedere l'esenzione, ma gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare, nei tempi indicati, i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Tale esenzione dovrebbe essere applicata in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(25) La nuova raccomandazione comune propone di estendere ai mesi estivi l'applicazione di un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 prevedeva la stessa esenzione solo per i mesi invernali (dal 1º novembre al 30 aprile). La nuova raccomandazione comune propone altresì nuove esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per:

— le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm munite di pannello Seltra nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

— le catture di passera di mare effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

(26) Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Negli studi lo CSTEP ha riscontrato ([24]) variabilità per quanto riguarda i metodi di stima dei tassi di sopravvivenza e ha rilevato che per gli esemplari di passera di mare di dimensioni inferiori, catturati prevalentemente con un sacco a maglia più piccola, sono indicati livelli di sopravvivenza inferiori. Per quanto riguarda invece i tassi di sopravvivenza della passera di mare nei mesi estivi, la relazione scientifica completa sull'intera zona consentirebbe una valutazione rappresentativa. La Commissione, pertanto, ritiene che tale esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che sarebbe opportuno effettuare con urgenza nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020.

(27) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 ha introdotto esenzioni de minimis per:

— le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4;

— le catture di sogliola effettuate con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM 4;

— le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;

— le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;

— le catture di merlano effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;

— le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c;

— le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4;

— tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate con sfogliare nelle divisioni CIEM 4b e 4c.

(28) Gli Stati membri hanno fornito prove a supporto delle suddette esenzioni de minimis. Dopo averle esaminate, lo CSTEP ([25]) ha concluso ([26]) che i documenti presentati dagli Stati membri giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne sarebbero derivati per

([23]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
([24]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf
([25]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([26]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze sono rimaste immutate, è opportuno continuare ad applicare le esenzioni de minimis in base alle percentuali e alle modifiche necessarie proposte nella nuova raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(29) La nuova raccomandazione comune ha fornito ulteriori prove scientifiche per l'estensione delle esenzioni de minimis per:

— le catture di suro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4;

— le catture di sgombro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4;

— le catture di merlano effettuate con sfogliare (BT2) nella sottozona CIEM 4;

— le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) nelle divisioni CIEM 4a e 4b.

(30) La nuova raccomandazione comune ha proposto esenzioni de minimis per:

— le catture di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con palangari nella sottozona CIEM 4;

— le catture combinate di specie industriali (spratto, cicerello, busbana norvegese e melù) effettuate nella pesca demersale multispecifica e nella pesca del gamberetto con reti da traino che utilizzano dispositivi di selettività nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4.

(31) A supporto delle summenzionate esenzioni de minimis - previgenti e nuove - gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostrano la difficoltà di migliorare la selettività e i costi sproporzionati di gestione delle catture. Tali prove sono state esaminate dallo CSTEP nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 1º al 5 luglio 2019 ([27]).

(32) Lo CSTEP ha esaminato le ulteriori prove fornite dagli Stati membri in merito alle esenzioni de minimis relative alle catture di suro e sgombro effettuate da navi che utilizzano reti a strascico e sfogliare e ha concluso che per la maggior parte degli Stati membri occorre fornire ulteriori informazioni. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari per poter fornire tali informazioni, le esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate a un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati procedano alle necessarie attività di raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti o effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(33) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito all'esenzione de minimis relativa alla cattura di un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù effettuata nella pesca demersale multispecifica da navi che utilizzano reti da traino e ha concluso che non esistono prove quantitative che corroborano gli asseriti modesti rigetti e l'esaurimento delle opzioni per il miglioramento della selettività. Lo CSTEP ha rilevato che in tali attività di pesca sarebbe difficile conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e che l'esenzione de minimis è necessaria per coprire le catture indesiderate residue. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari per poter fornire tali informazioni, l'esenzione de minimis per il quantitativo combinato dovrebbe essere limitata a un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino le ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(34) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito all'esenzione de minimis relativa alle catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare e ha concluso che gli elementi comprovanti l'esistenza di un costo associato allo sbarco delle catture indesiderate non sono di per sé sufficienti per dimostrare che tali costi sono sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che in via prioritaria si dovrebbe migliorare la selettività nell'attività di pesca in questione poiché questo ridurrà i costi di gestione delle catture indesiderate. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari per poter fornire tali informazioni, l'esenzione de minimis dovrebbe essere limitata a un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente

([27]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Inoltre, è previsto che gli Stati membri riferiscano in merito all'attuazione di ulteriori misure di selettività. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino le ulteriori prove e forniscano tutte le informazioni pertinenti il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tale esenzione, pertanto, dovrebbe essere applicata in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(35) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito all'esenzione de minimis relativa alle catture di merlano e di merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico e ha concluso che non esiste la possibilità di valutare se le stime relative ai costi sproporzionati siano corrette. Lo CSTEP ha rilevato che in via prioritaria si dovrebbe migliorare la selettività nell'attività di pesca in questione poiché questo ridurrà i costi di gestione delle catture indesiderate. Data la necessità di proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari per poter fornire tali informazioni, l'esenzione de minimis dovrebbe essere limitata a un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Inoltre, è previsto che gli Stati membri riferiscano in merito all'attuazione di ulteriori misure di selettività. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino le ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tale esenzione, pertanto, dovrebbe essere applicata in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(36) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione de minimis relativa alle catture di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con palangari e ha concluso che in tali attività di pesca sarebbe difficile conseguire ulteriori miglioramenti della selettività. Inoltre, lo CSTEP ha rilevato che, essendo verosimilmente modesto il volume de minimis, l'esenzione non avrà alcun impatto sulla mortalità complessiva per pesca, a condizione che le catture rigettate in mare siano registrate. Poiché è difficile conseguire la selettività, l'esenzione relativa a tale attività di pesca dovrebbe essere limitata a un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino le ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

(37) Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture.

(38) Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) 2018/973, in particolare all'articolo 11, e possono pertanto essere introdotte nel presente regolamento.

(39) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis nel secondo anno di applicazione del presente regolamento.

(40) È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/2035 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(41) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura a norma del presente regolamento per il periodo 2020-2021.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

— è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglia a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglia quadrata);

— è lungo almeno tre metri;

— è posizionato a non più di quattro metri dalla sagola di chiusura; e

— corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

2) «dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

3) «pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara

— la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

— in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;

— la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m;

4) «pannello di rilascio del benthos (*benthos release panel*)»: un pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

5) «SepNep»: rete da traino a divergenti che

— presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

— è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e

— può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo *(Nephrops norvegicus)*:

a) catture effettuate con nasse (FPO ([28]));

b) catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:

   1) un sacco di dimensioni di maglia superiori a 80 mm; o

   2) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; o

   3) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 35 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

([28]) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono quelli figuranti nella classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari delle specie catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:

a) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);

b) alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;

c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi.

2. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a) alle catture di passera di mare effettuate con reti da traino (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm munite di pannello Seltra nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

b) alle catture di passera di mare effettuate con reti da traino (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciati immediatamente.

4. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, se gli esemplari di passera di mare sono catturati:

a) con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da navi con potenza motrice superiore a 221 kW; o

b) dalle navi degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da navi con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruite per pescare nella zona delle 12 miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.

3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

4. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia superiori a 80 mm (TBB).

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di rombo chiodato catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

3. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 10

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;

b) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;

c) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberetto boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;

d) nella pesca del gamberetto boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberetto boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;

e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco (*Gadus morhua*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco (*Gadus morhua*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 6 % nel 2020 del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;

g) nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;

h) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;

i) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:

un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberetto boreale, sogliola e scampo;

j) nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da navi che utilizzano sfogliare:

un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura nell'ambito di tali attività di pesca;

k) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2, BT2):

un quantitativo di suro *(Trachurus spp.)* fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;

l) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

un quantitativo di sgombro (*Scomber scombrus*) fino a un massimo del 7 % nel 2020 e del 6 % nel 2021 del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;

m) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca demersale multispecifica e della pesca del gamberetto boreale;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;

n) nella pesca demersale del nasello da parte di navi che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo di molva *(Molva molva)* di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca demersale;

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 11

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1. Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2. In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:

a) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglia quadrata), dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c) reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nel caso di pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm nel caso di pesca del gamberetto boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3. Per la pesca del gamberetto boreale conformemente al paragrafo 2, lettera d), può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce, a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

a) costruito con un pannello superiore avente dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglia quadrata),

b) lungo almeno tre metri e

c) largo almeno quanto la griglia di selezione.

Articolo 12

SepNep

È consentito l'uso di reti SepNep.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 è abrogato.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER